

N. R.G. 993/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 993/2020 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ 48018  
FAENZA (RA) presso il difensore avv. ██████████

██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ elettivamente domiciliata in ██████████ 48018  
FAENZA (RA) presso il difensore avv. ██████████

ATTORI

contro

██████████ SPA (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ elettivamente domiciliata in VIA ██████████ 48121  
RAVENNA (Studio avv. ██████████) presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree si fondano su un contratto di acquisto di pacchetto turistico stipulato da [REDACTED] ed [REDACTED] con la società [REDACTED] s.p.a. nel febbraio del 2019, pacchetto costituito da una crociera della durata di 20 giorni (dal 08/03/2019 al 28/03/2019) a bordo della nave "[REDACTED]" con partenza da Trieste e arrivo a Dubai.

Gli attori lamentano una serie di difformità del pacchetto turistico effettivamente eseguito dalla convenuta rispetto a quanto pattuito, ed in particolare:

- la mancanza all'interno della nave "[REDACTED]" della "[REDACTED]" benché espressamente annoverata nella prenotazione tra i servizi acquistati dai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] per il loro viaggio;
- il sovraffollamento e la cattiva gestione degli ambienti all'interno della nave, compresa l'area denominata "[REDACTED]" pubblicizzata come riservata ed intima;
- l'impossibilità di contattare la nave attraverso il numero satellitare durante lo scalo a Bari del 10/03/2019 per avvertire di un possibile ritardo e avere istruzioni;
- la perdita dell'escursione a Petra del 17/03/2019 a causa di una grave avaria del bus sul quale si trovavano i sigg.ri [REDACTED] [REDACTED];
- l'indisponibilità a bordo della nave dei privilegi spettanti alla categoria di clienti "[REDACTED]" [REDACTED] alla quale gli attori appartenevano, tra cui il ristorante riservato ai soci [REDACTED] e i posti riservati in prima fila per gli spettacoli serali a teatro.

Per tali asserite difformità gli attori chiedono la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, quantificato nella somma di € 18.756,60; chiedono inoltre un indennizzo pari a € 1.250,44 per l'asserito ritardo con il quale [REDACTED] s.p.a. avrebbe risposto al reclamo inviato il 03/04/2019 per conto degli attori in relazione alle inadempienze lamentate dai medesimi; chiedono infine che venga accertato il mancato perfezionamento tra le odierne parti in causa del contratto relativo ad una crociera sulla nave "[REDACTED]" nel periodo



20/04/2019-05/05/2019, oggetto della prenotazione n. 23140057 effettuata dal [REDACTED] confermata da [REDACTED] [REDACTED] in data 20/02/2019, ovvero che venga accertata la risoluzione di tale contratto.

[REDACTED] s.p.a. si è costituita nel presente giudizio, osservando che i fatti lamentati dagli attori non sono tali da poter integrare un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a giustificare una richiesta di risarcimento di danno da vacanza rovinata, e contestando anche la fondatezza delle ulteriori domande attoree.

Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

Oggetto delle domande attoree è in primo luogo il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, previsto dall'art. 46 del Codice del Turismo, ossia del *“danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”*, quale conseguenza dell'asserito inadempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato dagli attori nel febbraio del 2019.

Va subito osservato che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata non è integrato da qualsiasi disagio o contrarietà avveratosi durante la fruizione del pacchetto turistico, ma solo da fatti eccedenti una certa soglia di offensività del bene-vacanza come momento di realizzazione della persona umana, tali da incidere in misura apprezzabile sul godimento del viaggio turistico come occasione di piacere, svago e riposo; i pregiudizi minori devono essere accettati in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone.

La giurisprudenza ha infatti affermato che *“il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti”* (Cass. 06/07/2018 n. 17724); *“il danno non patrimoniale*



*da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall'istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 Cost.), e si traduce in un'operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso" (Cass.\_14/07/2015 n. 14662); "il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito" (Cass.\_11/05/2012 n. 7256).*

Alla luce dei principi sopra esposti non sembra ravvisabile la fattispecie prevista dall'art. 46 del Codice del Turismo nelle lamentate carenze dei servizi offerti al [REDACTED] e alla [REDACTED] a bordo della nave "[REDACTED] considerato che:

- la mancanza della "[REDACTED]" non integra un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c. (richiamato dall'art. 46 del Codice del Turismo), poiché a bordo della nave era comunque presente una zona benessere, denominata "[REDACTED]" costituita da un'area dotata di piscina per talassoterapia, sale trattamenti, vasche idromassaggio singole, sauna, bagno turco e solarium, di cui gli attori avrebbero potuto usufruire ad un prezzo inferiore a quello previsto (e non corrisposto) per il pacchetto "[REDACTED]" peraltro non è stato chiarito, e tanto meno provato, quali fossero le differenze tra "[REDACTED]" e "[REDACTED]";
- la doglianza relativa al sovraffollamento e alla cattiva gestione degli ambienti all'interno della nave ha carattere generico, e non consente quindi di esprimere un giudizio sull'entità dei disagi sofferti dagli attori a causa di tali inconvenienti, disagi che



sembrano comunque rientrare entro la soglia di tolleranza indicata dalla giurisprudenza sopra richiamata;

- gli attori hanno certamente usufruito del servizio ristorante ed hanno potuto assistere agli spettacoli teatrali serali; la mancanza del ristorante riservato ai soci [REDACTED] e dei posti riservati in prima fila non possono considerarsi pregiudizi di tale rilevanza da integrare la fattispecie del danno da vacanza rovinata.

Per quanto riguarda la lamentata difficoltà di contattare telefonicamente la nave durante lo scalo a Bari del 10/03/2019 (giornata nella quale la [REDACTED] fu costretto a recarsi in ospedale per un aborto spontaneo), va osservato che tale circostanza non ha arrecato alcun pregiudizio agli attori, che hanno comunque potuto mettersi in contatto con la nave comunicando con la sede di Genova.

L'unico pregiudizio effettivamente riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 46 del Codice del Turismo può essere individuato nel grave disagio patito in occasione dell'escursione a Petra prevista per il 17/03/2019: in quell'occasione, infatti, il bus sul quale si trovavano gli attori rimase fermo per diverse ore in una zona desertica a causa di un'avaria, e venne poi scortato dalla polizia locale fino al rientro in porto, con perdita dell'escursione (circostanza non contestata dalla convenuta, se non in termini generici).

Di tale grave disagio è certamente responsabile il gestore del servizio di trasporto su autobus, e tale responsabilità si estende naturalmente a [REDACTED] s.p.a., nella sua qualità di organizzatore del viaggio, a norma dell'art. 42, comma 1, del Codice del Turismo.

Risulta quindi integrata, limitatamente alla giornata del 17/03/2019, la fattispecie del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, che può liquidarsi in via equitativa nella somma di € 1.000,00.

La società convenuta è inoltre tenuta a corrispondere agli attori la somma di € 1.250,44 a titolo di indennizzo per il ritardo di oltre novanta giorni nella risposta al reclamo inviato per loro conto con pec del 03/04/2019 dall'avv. [REDACTED] risposta inviata solo in data 11/07/2019 (docc. 13 e 15 allegati all'atto di citazione): in base alle condizioni



generali di contratto, infatti, il passeggero ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del biglietto riferibile al servizio di trasporto (nel caso di specie pari a € 6.252,20), in misura non inferiore al 20% nel caso di risposta non fornita entro il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo.

In definitiva, quindi, la società convenuta dovrà corrispondere agli attori la complessiva somma di € 2.250,44.

Non può trovare accoglimento la domanda attorea relativa alla crociera sulla nave '██████████' oggetto della prenotazione n. 23140057 effettuata dal ██████████ per il periodo 20/04/2019-05/05/2019.

Il contratto di vendita di quel pacchetto turistico si è infatti perfezionato con la conferma della suddetta prenotazione, comunicata da ██████████ s.p.a. con e-mail del 20/02/2019 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), a nulla rilevando il mancato versamento del dovuto acconto pari al 25% del prezzo: è vero, infatti, che detto versamento è previsto dalle condizioni generali di contratto come condizione sospensiva alla quale è sottoposta l'accettazione della prenotazione, ma è evidente che si tratta di condizione stabilita nell'esclusivo interesse della società venditrice, che è quindi libera di non avvalersene (come in effetti è avvenuto); lo stesso vale per la clausola risolutiva espressa *ex art. 1456 c.c.* prevista dalle medesime condizioni generali di contratto per il caso di mancato versamento dell'acconto o del saldo, della quale la convenuta non risulta essersi avvalsa; e deve infine rilevarsi che gli attori non risultano avere mai inviato alcuna comunicazione di recesso a norma dell'art. 41 del Codice del Turismo, non potendo ravvisarsi una dichiarazione di recesso nella frase "*sto pensando seriamente di annullare la prossima crociera ██████████ in Inghilterra*", contenuta nella e-mail inviata dal ██████████ in data 20/03/2019 (doc. 9 allegato all'atto di citazione).

La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio,  
così provvede:

- 1) condanna [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED] ed [REDACTED] della somma di € 2.250,44;
- 2) respinge la domanda attorea relativa alla crociera sulla nave "[REDACTED]" oggetto della prenotazione n. 23140057 effettuata dal [REDACTED] per il periodo 20/04/2019-05/05/2019;
- 3) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Ravenna, il giorno 25/03/2023.

Il Giudice  
(dott. Massimo Vicini)

